

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Omologato dal Ministero della Salute in data _____

In vigore dal _____

Cat. IV - N. 8663AB.2.a

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità del Comune
- Articolo 4 - Obblighi del custode del cimitero.
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 6 - Denuncia dei decessi
- Articolo 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi
- Articolo 8 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
- Articolo 9 - Accertamento della causa di morte
- Articolo 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva
- Articolo 11 - Comunicazioni decessi dovuti a reati
- Articolo 12 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
- Articolo 13 - Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Articolo 14 - Periodo di osservazione
- Articolo 15 - Trasferimento di salma
- Articolo 16 - Imbalsamazione
- Articolo 17 - Tanatocosmesi

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 18 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 20 - Trasporto di cadavere
- Articolo 21 - Trasporto di resti mortali e ceneri
- Articolo 22 - Prodotti del concepimento
- Articolo 23 - Trasporto funebre tra Stati
- Articolo 24 - Vigilanza igienico sanitaria
- Articolo 25 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse
- Articolo 26 - Trasporti funebri a carico del Comune
- Articolo 26 bis – Procedura per il funerale e la sepoltura gratuiti (art. aggiunto con Delibera C.C. nr. 48 del 15.11.2016)

CAPO VI - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

- Articolo 27 - Deposito di osservazione
- Articolo 28 - Obitorio
- Articolo 29 - Camera mortuaria
- Articolo 30 - Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 31 - Cimiteri
- Articolo 32 - Disposizioni generali e vigilanza
- Articolo 33 - Piano cimiteriale
- Articolo 34 - Reparti speciali entro i cimiteri
- Articolo 35 - Diritto di sepoltura (Mod.con Delibera del C.C. nr. 3 del 13.02.2020 e con Delibera del C.C. nr. 30 del 31.05.2021)
- Articolo 36 - Orario - Servizio di Custodia
- Articolo 37 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 38 - Divieti speciali
- Articolo 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Articolo 40 - Riti funebri
- Articolo 42 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 43 - Materiali ornamentali

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 44 - Autorizzazione all'inumazione e tumulazione
- Articolo 45 - Inumazione
- Articolo 46 - Identificazione sepoltura

Articolo 47 - Campo di mineralizzazione
Articolo 48 - Campo di inumazione speciale
Articolo 49 - Tumulazione
Articolo 50 - Deposito provvisorio

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 51 - Esumazioni ordinarie
Articolo 52 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 53 - Esumazione straordinaria
Articolo 54 - Estumulazioni ordinarie
Articolo 55 - Estumulazioni straordinarie
Articolo 56 - Raccolta delle ossa
Articolo 57 - Ossario comune
Articolo 58 - Esumazioni ed estumulazioni. Pagamento delle tariffe
Articolo 59- Oggetti da recuperare
Articolo 60 - Disponibilità dei materiali

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 61 - La cremazione
Articolo 62 - Crematori
Articolo 63 - Identità delle ceneri
Articolo 64 - Le urne cinerarie
Articolo 65 - Consegna e trasporto dell'urna cineraria
Articolo 66 - Destinazione delle ceneri
Articolo 67 - Cinerario comune
Articolo 68 - Affidamento delle ceneri
Articolo 69 - Dispersione delle ceneri
Articolo 70 - Registro della manifestazione di volontà alla cremazione

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 71 - Sepulture private
Articolo 72 - Durata delle concessioni
Articolo 73 - Modalità di concessione (Mod.con Delibera C.C. nr. 77 del 20.12.2018)
Articolo 74 - Uso delle sepolture private (Mod.con Delibera del C.C. nr. 3 del 13.02.2020)
Articolo 75 - Manutenzione
Articolo 76 - Decadenza
Articolo 77 - Rinuncia
Articolo 78 - Rimborsi (Mod.con Delibera C.C. nr. 77 del 20.12.2018)
Articolo 79 – Criteri di assegnazione (Mod.con Delibera del C.C. nr. 3 del 13.02.2020)

TITOLO IV – GESTIONE LAMPADE VOTIVE

CAPO I

Articolo 80 - Gestione
Articolo 81 – Concessione
Articolo 82 – Contratto
Articolo 83 – Tariffe
Articolo 84 – Allaccio del servizio
Articolo 85 – Danneggiamento dell'impianto
Articolo 86 – Interruzione del servizio
Articolo 87 – Tariffe
Articolo 88 – modalità di determinazione delle tariffe

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 89 - Accesso al cimitero
Articolo 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 91 - Responsabilità
Articolo 92 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 93 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 94 - Orario di lavoro
Articolo 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 96 - Vigilanza

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 97 -Attività funebre
Articolo 98 - Strutture per il commiato
Articolo 99 - Casa funeraria

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALICAPO I - DISPOSIZIONI VARIEArticolo 100 - Eliminazione delle barriere architettonicheArticolo 101 - Norme costruttiveArticolo 102 - Rifiuti CimiterialiArticolo 103 - ModulisticaArticolo 104 - Imposta di BolloCAPO II - NORME TRANSITORIE - SANZIONI - TARIFFE E CANONI - DISPOSIZIONI FINALIArticolo 105 - Tutela dei dati personaliArticolo 106 - Abrogazione precedenti disposizioniArticolo 107 - Rinvio dinamicoArticolo 108 - Entrata in vigoreArticolo 109 - Sanzioni (art. aggiunto con Delibera del C.C. nr. 77 del 20.12.2018)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alla legge Regionale 10 agosto 2012, n.41, con particolare riferimento all'art.6, comma 2, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze.

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le Funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi Amministrativi e Tecnici del Comune e del Servizio di igiene pubblica o del coordinatore sanitario dell'A.S.L., per quanto di competenza.

Articolo 3 - Responsabilità del Comune.

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenerli costantemente a disposizione del pubblico:

a) una copia del presente regolamento;

b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate,
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6 - Denuncia dei decessi.

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del d.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396, sul regolamento dello stato civile.

Articolo 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi.

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, come potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Articolo 8 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.
2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL.
3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" sono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, conclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Articolo 9 - Accertamento della causa di morte.

1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:
 - a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.
2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.
3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasferimento della salma ed alla sepoltura avendo riguardo di non indicare in detto documento le cause di morte.

4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.
6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.
8. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.
9. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Articolo 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs. 17/03/1995 n. 230 e successive modifiche.

Articolo 11 - Comunicazioni decessi dovuti a reati.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 12 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali.

1. Chi rinviene parti di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 13 - Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio.

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 14 - Periodo di osservazione.

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - c) all'abitazione propria dei familiari;
 - d) alla casa funeraria.
6. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.
7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica entro le 24 ore successive al trasporto all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.
9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 15 - Trasferimento di salma.

1. Il trasferimento di salma è previsto:
 - a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 14, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate).

Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 14.
3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 14, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.
5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 14, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.

7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Articolo 16 - Imbalsamazione.

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Articolo 17 - Tanatocosmesi.

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 14 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 9.

CAPO IV - FERETRI

Articolo 18 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 19.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2. La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, avendo cura di osservare le disposizioni di cui al successivo comma 4);

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché quanto previsto dal D.P.C.M del 26/05/2002 del Ministero della Salute se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

L'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

In caso di cremazione sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale biodegradabile, al fine di ridurre i tempi e le emissioni inquinanti.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata ovvero estumulata, qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato/estumulato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.

6. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 20 - Trasporto di cadavere.

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di

osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 15.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9.

3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 21 - Trasporto di resti mortali e ceneri.

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali, ceneri e assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali, ceneri e assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.

3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Articolo 22 - Prodotti del concepimento.

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.

3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Articolo 23 - Trasporto funebre tra Stati.

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate preventivamente dalla ASL.

Articolo 24 - Vigilanza igienico sanitaria.

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.

2. È escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto dal personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

Articolo 25 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Articolo 26 - Trasporti funebri a carico del Comune.

1. È a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

- a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
- b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;
- c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
- f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o dell'ASL.

Articolo 26 bis – Procedura per il funerale e la sepoltura gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune di Alba Adriatica, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Alba Adriatica sole e prive di rete familiare/amicale;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune di Alba Adriatica in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
- d) per le salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità, rinvenute nel territorio del Comune di Alba Adriatica;

2. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto sostenere l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rinvierà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

3. Nel caso di persone di cui alla lettera a) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433 c.c..

4. In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

5. Per chi è in possesso di regolare permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.

6. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Alba Adriatica è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

7. Per i funerali effettuati dal Comune di Alba Adriatica per persone con residenza presso altri Comuni e per gli oneri della sepoltura il Comune di Alba Adriatica potrà rivalersi sul Comune di residenza.

8. Lo stato di bisogno della persona deceduta è definito dal Comune di Alba Adriatica utilizzando il metodo applicato per la determinazione del minimo garantito previsto dal vigente Regolamento degli interventi socio-economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016.

9. I Servizi Sociali del Comune, avuta notizia di persone decedute di cui alla lettera a), b), c) e d), comma 1 del presente articolo, in base alle informazioni acquisite, provvederanno ad istruire la pratica per il funerale gratuito e ad inoltrare la richiesta all'Ufficio competente per la successiva sepoltura mediante inumazione o previa espressa volontà, mediante cremazione. Il funerale dovrà avere caratteristiche di decoro e sobrietà.

10. L'Ufficio Servizi Sociali procederà ad effettuare, una prima verifica circa la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

11. Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, il Comune procederà al recupero delle spese sostenute, così come previsto al comma 3 del presente articolo (art. aggiunto con Delibera del C.C. nr. 48 del 15.11.2016).

CAPO V1 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

Articolo 27 - Deposito di osservazione.

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 28 - Obitorio.

1. Il Comune deve disporre di un obitorio cimiteriale per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali provvisti di arredi per la disposizione dei feretri:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo definito, dalle autorità competenti, per i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e/o per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito per riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 29 - Camera mortuaria.

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

3. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile.

4. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, deposto in modo da assicurare il facile scolo e smaltimento delle acque di lavaggio.

Articolo 30 - Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri.

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono essere illuminati e ventilati per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero o del presidio ospedaliero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

3. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

4. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

TITOLO II -CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 31 - Cimiteri.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265, il Comune o apposito gestore provvede ai servizi cimiteriali del cimitero cittadino e/o altri cimiteri previsti o costruiti successivamente al presente regolamento.

Articolo 32 - Disposizioni generali e vigilanza.

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, dei resti mortali o ossa umane in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, e dell'art. 6, comma 8, della Legge Regione Abruzzo n. 41 del 10.08.2012.

2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.

3. La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 33 - Piano cimiteriale.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2. Tale piano cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dell'ASL. Si applica l'art. 139 del D.P.R. n. 267/2000.

3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:

a) delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50% calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (es. epidemie);

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

g) dell'approvvigionamento di acqua potabile e della dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico, del personale addetto al cimitero ed ai portatori di handicap;

h) il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri;

i) delle strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Lo studio del Piano cimiteriale potrà essere fatto per gradi con priorità per i cimiteri ove maggiore è il fabbisogno.

Articolo 34 - Reparti speciali entro i cimiteri.

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 33 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.

Articolo 35 - Diritto di sepoltura.

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata (cappelle gentilizie) esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli artt. 19 e 25;

f) i cadaveri e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel Comune scelto dai familiari del defunto, qualora abbia già sepolto nel cimitero del Comune un parente fino al 1° grado di parentela in linea retta, il coniuge, l'unito civilmente e il convivente di cui all'Art. 1 della Legge 20 Maggio 2016(Articolo modificato con Delibera del C.C. nr. 3 del 13.02.2020).

g) cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune di Alba Adriatica e morti fuori di esso, qualora gli stessi abbiano già sepolto un parente fino al 1° grado di parentela in linea retta (morti anche quindi in periodo antecedente la data della modifica di cui alla Delibera del C.C. nr. 30 del 31.05.2021, prodotta all'articolo in questione, ergo prima del 31.05.2021) a condizione che la stessa sepoltura sia possibile usufruendo del loculo in cui è già sepolto il parente di 1° grado in linea retta (quindi senza occupazione di nuovi loculi) e che lo stesso sia riducibile in ossa (nel rispetto del limite massimo di due riduzioni per ciascun loculo). (Integrazione di cui alla delibera del C.C. nr. 30 del 31.05.2021). Condizione necessaria al ricevimento dei cadaveri delle persone non residenti è che la concessione del loculo in essere abbia una durata residua di almeno 40 anni o che il defunto, che sia già stato tumulato in precedenza, arrivi ad anni 40 di tumulazione con il residuo tempo della concessione.

Articolo 36 - Orario - Servizio di Custodia.

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con propria Ordinanza.
2. Il Servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzioni ovvero contratti con terzi idonei.
3. Il responsabile del servizio competente sovrintende all'attività del/dei custode/i.

Articolo 37 - Disciplina dell'ingresso.

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso: a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua; ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 38 - Divieti speciali.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - e) calpestare e danneggiare sepolture, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio competente;
 - m) fumare;
 - n) mangiare;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) depositare sulle parti comuni non in concessione vasi di fiori, portafiori o qualsiasi altro suppellettile

Articolo 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a mantenere visibile un proprio cartellino identificativo.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare e/o contrattuale.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 40 - Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a presenze di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio.

Articolo 41 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio tecnico;

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, o in dialetto locale.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 42 - Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 43 - Materiali ornamentali.

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio per due mesi, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 44 - Autorizzazione all'inumazione e tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata dall' ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:

a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;

b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 45 - Inumazione.

1. L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, è suddivisa in quadri.

2. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continue simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazioni e numerati progressivamente con appositi cippi.

3. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate.

4. Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

5. La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

6. Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.

7. Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50.

8. Le fosse per l'inumazione di cadaveri al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50, destinando così, per ogni inumazione, una superficie media di mq. 2.

9. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura.

Articolo 46 - Identificazione sepoltura.

1. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo dal privato, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 47 - Campo di mineralizzazione.

1. In ogni cimitero comunale è previsto un campo di mineralizzazione.

2. È destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L'inumazione dei resti ha

la durata di cinque anni, riducibile con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

3. In alternativa alla collocazione nei campi di mineralizzazione i resti possono essere cremati, su espressa manifestazione di volontà dei parenti diretti del defunto e/o degli aventi diritto.

Articolo 48 - Campo di inumazione speciale.

1. Il campo di inumazione speciale da destinare alle sepolture in caso di calamità è previsto per ogni singolo cimitero. Deve essere mantenuto a prato. Le sepolture possono essere individuate esclusivamente con cippo commemorativo. Non è ammesso il collocamento di piante o altra essenza arborea.

2. L'utilizzo del campo è regolato dalla vigente normativa in materia.

Articolo 49 - Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali. In ogni loculo è possibile tumulare una sola salma, accompagnata eventualmente da cassette resti o urne cinerarie per un massimo di due elementi. I beneficiari della sepoltura sono nominativi e possono essere tumulati nello stesso loculo solo soggetti legati da parentela di primo grado (genitore-figlio), coniugi, uniti civilmente, conviventi di cui all'Art. 1 della Legge 20 Maggio 2016 n.76.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 50 - Deposito provvisorio.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal competente Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. In caso non ci fossero loculi disponibili né loculi in costruzione il periodo di deposito provvisorio è gratuito.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 51 - Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile del Servizio competente.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con propria ordinanza.

4. Durante le operazioni di esumazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

5. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.

Articolo 52 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. È compito del Responsabile del servizio competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il responsabile del servizio competente curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. Il Responsabile del servizio competente invia il Piano annuale dei turni di rotazioni delle operazioni di esumazione alla ASL competente per territorio.

4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere sulla lapide o con cartello nel perimetro interessato, con congruo anticipo. La stessa comunicazione viene pubblicata preventivamente, di almeno 30 giorni, all'albo pretorio comunale.

Articolo 53 - Esumazione straordinaria.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. In caso di esumazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

3. In caso di esumazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

4. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo compreso tra il primo maggio e il trenta settembre.

5. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

6. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 54 - Estumulazioni ordinarie.

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con propria ordinanza.

3. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

4. Annualmente il responsabile del servizio competente curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria

5. Il Responsabile del servizio competente invia il Piano annuale dei turni di rotazioni delle operazioni di estumulazione alla Asl competente per territorio.

6. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere sulla lapide o con cartello nella zona interessata, con congruo anticipo. La stessa comunicazione viene pubblicata preventivamente, di almeno 30 giorni, all'albo pretorio comunale.

7. Durante le operazioni di estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

8. In caso di estumulazione allo scadere della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni è consentita la riduzione, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Articolo 55 - Estumulazioni straordinarie.

1. L' estumulazioni straordinarie delle salme può essere eseguita:

a) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

b) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

2. In caso di estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

3. In caso di estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

Articolo 56 - Raccolta delle ossa.

1. Le ossa ed i resti mortali assimilabili sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare all'ossario comune oppure previa domanda degli aventi diritto, le stesse possono essere tumulate in cellette ossario.

2. È possibile, previa domanda degli aventi diritto ed autorizzazione del responsabile del servizio competente riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare.

3. È possibile, previa domanda degli aventi diritto ed autorizzazione del responsabile del servizio competente, riunire nella stessa celletta ossario più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare.

Articolo 57 - Ossario comune.

1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino in condizione di completa mineralizzazione o non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 58 - Esumazioni ed estumulazioni. Pagamento delle tariffe.

1. Le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste dalle relative tariffe.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 59 - Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio preposto.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio preposto che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 60 - Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 61 - La cremazione.

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall' Ufficiale dello stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto secondo una delle seguenti modalità:
 - a) da disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) dall'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) con dichiarazione resa dal richiedente quando era ancora in vita, davanti al funzionario incaricato del comune di residenza, che ne cura l'iscrizione nell'apposito registro della manifestazione di volontà di essere cremato.

2. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà può essere espressa a richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado.

3. La volontà è manifestata dai legali rappresentanti in caso di decesso di minori e di persone interdette.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere può essere rilasciata quando la domanda sia corredata dal certificato del medico necroscopo che esclude il sospetto di morte dovuta a reato ovvero nel caso di morte sospetta o improvvisa segnalata all'autorità giudiziaria, il relativo nulla osta alla cremazione rilasciato dalla stessa autorità e che indichi che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate.

5. Tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni sono annotate su apposito registro istituito ai sensi dell'art. 32 Legge Regionale Abruzzo 41/2012 a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile.

6. Oltre alla cremazione dei cadaveri si può procedere alla cremazione:

a) delle ossa e/o i resti mortali rinvenute in occasione di esumazioni ordinarie trascorsi 10 anni dall'inumazione o da estumulazioni trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione possono essere cremati su volontà espressa dagli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui sono stati inumati o tumulati. In questo caso non è necessario allegare la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, dell'articolo 3 della legge 130/2001.

In caso di irreperibilità degli aventi diritto si procede alla cremazione d'ufficio dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del Comune e all'ingresso del cimitero.

In caso di cremazione d'ufficio le ceneri vengono collocate nel cinerario comune,

b) delle ossa contenute nell'ossario comune.

La cremazione delle ossa contenute in ossario comune è disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del Comune e all'ingresso del cimitero.

Le ceneri derivanti da detta cremazione vengono ricollocate nel cinerario comune del cimitero di tumulazione.

Articolo 62 - Crematori.

1. **Per i comuni privi di crematorio** Nel territorio comunale non è presente l'impianto crematorio, per tanto tutte le operazioni di cremazione avvengono presso gli impianti di cremazione messi a disposizione da altri enti.

2. **Per i comuni che intendono costruire un crematorio** L'impianto di cremazione dovrà essere costruito nell'ambito del perimetro del cimitero comunale secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente. I comuni possono associarsi per la costruzione di impianti di cremazione. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. È vietato l'uso di crematori mobili.

Articolo 63 - Identità delle ceneri.

1. I soggetti gestori degli impianti di cremazione, al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri e la loro giusta correlazione con il cadavere, i resti mortali o le ossa d'origine adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione terminata.

Articolo 64 - Le urne cinerarie.

1. Le urne destinate alla conservazione delle ceneri devono essere realizzate con materiali non deperibili e tali da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Le urne cinerarie possono contenere le ceneri di una sola persona la cui identificazione è verificabile dalla targhetta esterna riportante il nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 65 - Consegna e trasporto dell'urna cineraria.

1. L'urna contenente le ceneri, ermeticamente chiusa e con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, viene consegnata dal gestore dell'impianto crematorio al fine dell'affidamento e/o della dispersione delle ceneri, all'avente diritto.

2. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto ad alcuna norma precauzionale igienico sanitaria.

Articolo 66 - Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate presso il cimitero di destinazione nelle celle;
- b) tumulate in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di tre tumulazioni;
- c) conservate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;
- d) interrate nell'area cimiteriale a ciò destinata;
- e) affidate per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata;
- f) le ceneri derivanti da tumulazione o esumazione possono essere trasferite per analoghe destinazioni anche in cimiteri diversi da quello di originaria tumulazione o inumazione;
- g) disperse nei luoghi individuati dal presente regolamento.

Articolo 67 - Cinerario comune.

1. In ogni cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

2. Il cinerario comune deve essere costruito in modo che le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 68 - Affidamento delle ceneri.

1. L'affidamento dell'urna contenenti le ceneri è subordinata alla volontà del defunto e può essere manifestata:

- a) con disposizione testamentaria, atto scritto o attestazione del defunto;
- b) Con atto scritto o attestazione espresso da tutti gli aventi diritto, inerente la volontà del defunto.

2. Affidatario dell'urna può essere qualunque familiare, parente, convivente o associazione o ente, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati espressamente liberamente scelta dal defunto.

3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune;

4. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero.

5. Può essere autorizzato anche l'affido di urne di ceneri già tumulate presso il cimitero e di quelle derivanti da cremazione di resti mortali o ossa derivanti da estumulazioni o inumazioni.

6. Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, l'affidatario deve presentare istanza nella quale devono essere obbligatoriamente indicati:

- a) Cognome e Nome e dati anagrafici del richiedente;
- b) Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
- c) Luogo e modalità di conservazione;
- d) Accettazione di possibili controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- e) Dichiarazione di conoscenza della normativa vigente in materia di conservazione delle ceneri;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferire le ceneri presso il cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla;
- g) L'obbligo di informare preventivamente l'eventuale variazione del luogo di conservazione dell'urna.

7. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di destinazione ceneri ovvero del Comune di decesso previo nulla osta del Comune di destinazione.

8. L'autorizzazione all'affido di urna cineraria relativa a ceneri già tumulate presso il cimitero o derivante da cremazione di resti mortali o ossa prodotti da estumulazione o esumazione è rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di tumulazione, previo nulla osta del Comune di affido nel caso si tratti di Comune diverso da quello di tumulazione.

9. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice originale è trasmesso al responsabile del servizio cimiteriale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e all'affidatario dell'urna.

10. L'urna può essere conservata presso l'abitazione di residenza dell'affidatario o presso l'abitazione di domicilio.

11. L'urna deve essere riposta in apposita nicchia muraria o armadio fissato al pavimento o al muro idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.

12. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento.

13. Le variazioni inerenti al luogo o al soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata la Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

14. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario.

15. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi decidano di recedere dall'affidamento e dell'urna possono provvedere alla:

- a) tumulazione presso il cimitero di destinazione in cellette - ossario, in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di tre tumulazioni;
- b) conservazione presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;
- c) interrimento nell'area cimiteriale a ciò destinata.

16. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia anche degli altri affidatari.

17. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero. Trascorsi 60 giorni le ceneri vengo depositate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva.

18. Il personale comunale, appositamente incaricato può procedere anche a controlli periodici, sulle corrette modalità di conservazione e sull'effettiva collocazione dell'urna.

19. In caso di violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

20. Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale devono essere annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

Articolo 69 - Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto e può essere manifestata:

a) con disposizione testamentaria, atto scritto o attestazione del defunto.

2. Le disposizioni di cui al punto a) del precedente comma sono nulle in caso di dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della predetta dichiarazione.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà alla dispersione. In mancanza di indicazione da parte del defunto sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

L'incaricato alla dispersione è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

4. La richiesta di dispersione deve essere presentata con apposita domanda corredata dalla documentazione idonea a comprovare la volontà del defunto ad essere disperso e la giusta localizzazione del luogo di dispersione. È ammessa anche la documentazione cartografica o fotografica. In caso di dispersione in mare o in aree private è necessaria l'autorizzazione scritta rispettivamente o dell'autorità demaniale o del proprietario dell'area.

5. Le aree individuate per la dispersione nel territorio comunale sono:

a) nell'area dispersioni ceneri appositamente individuata all'interno del cimitero;

b) **in natura** e precisamente:

1) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

2) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

3) nei fiumi;

4) in mare previa autorizzazione scritta dell'autorità demaniale;

5) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

6) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

c) **in aree private**: all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione in ogni caso è vietata:

a) In tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falde o pozzi destinate al consumo umano;

b) Nei centri abitati come definiti come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8 del Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della Strada";

c) nelle aree demaniali naturali o soggette a particolari forme di tutela;

d) nei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non equiparabili a fiumi o laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001;

e) in mare nei tratti durante l'effettuazione dei campionamenti per l'idoneità della balneazione;

f) in edifici o altri luoghi chiusi ad esclusione dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

7. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

8. In caso di mancanza dell'indicazione del luogo di dispersione lo stesso è scelto dall'incaricato alla dispersione. In assenza di scelta dell'indicazione del luogo di dispersione decorsi 90 giorni le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria;

10. L'autorizzazione alla dispersione è concessa dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso. Può essere autorizzata la dispersione anche in Comune diverso da quello di decesso previo nulla osta del Comune di dispersione. Per l'autorizzazione alla dispersione all'estero è necessario il nulla osta del consolato straniero in Italia.

11. Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale vengono annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e il nominativo dell'incaricato alla dispersione.

Articolo 70 – Registro della manifestazione di volontà alla cremazione.

1. Presso l'ufficio (indicare l'ufficio competente) è istituito un registro in cui sono annotate le modalità con cui il richiedente ha chiesto di essere cremato ed i nominativi delle persone che hanno espresso la volontà di essere cremati.

2. La volontà di essere cremato dovrà essere espressa secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile.

3. Il richiedente potrà richiedere, per iscritto in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dal registro dell'annotazioni di cui al commi 1 e la restituzione dell'atto depositato di cui al comma 2.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 71 - Sepulture private.

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

4. La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile del Servizio competente;

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione;

b) la durata;

c) la/e persona/e o, i concessionari/ie;

d) le salme destinate ad esservi accolte;

e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera della Giunta Comunale.

6. La concessione delle sepolture individuali dà il diritto di usare le medesime per la collocazione dei defunti solo fino alla scadenza della concessione stessa. Il diritto di usare la sepoltura non è commercializzabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.

Articolo 72 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 40 anni per loculi;

- in 99 anni per ossari e cellette cinerarie.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Il rinnovo è consentito per un massimo di anni 10 per quanto concerne la concessione dei loculi fino ad anni 40, solo nell'ipotesi in cui il defunto non possa essere ridotto in resti o cremato. Il rinnovo è consentito per anni 10 per quanto concerne la concessione dei loculi fino ad anni 30, più ulteriori 10 anni solo nell'ipotesi in cui il defunto non possa essere ridotto in resti o cremato. Non è possibile rinnovare la concessione dei loculi concessi per anni 60, così come non è possibile rinnovare i manufatti, le aree, gli ossari e le cellette cinerarie in concessione per anni 99.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione ovvero con la data di sepoltura solo se precedente alla data dell'atto di concessione.

Articolo 73 - Modalità di concessione.

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. L'assegnazione della sepoltura avviene osservando i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Su specifico atto di indirizzo della Giunta Municipale il competente servizio comunale pubblicherà un avviso pubblico contenente il numero di aree che intende assegnare per la costruzione di Cappelle.

Ai fini dell'assegnazione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle bisogna osservare i seguenti criteri:

- a) la maggiore età del soggetto richiedente, che deve avere residenza nel comune di Alba Adriatica;
- b) l'anzianità di residenza nel Comune di Alba Adriatica del soggetto richiedente;
- c) la circostanza che le salme del coniuge o del convivente, di ascendenti e loro coniugi o conviventi, siano in atto temporaneamente tumulati in loculi provvisori

Sulla scorta dei criteri generali come sopra stabiliti il Dirigente del settore interessato provvederà, con propria determinazione, all'approvazione di apposito bando di assegnazione di aree cimiteriale, nel quale saranno specificati i pesi ponderali da attribuire a ciascun dei detti criteri, indicando il periodo di validità della graduatoria. In caso di parità di punteggio l'assegnazione verrà disposta in favore del richiedente la cui domanda sia pervenuta e acquisita per prima al protocollo comunale.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate per altro avviso, né quelle presentate prima o dopo l'avviso pubblico.

La concessione di aree cimiteriali per la costruzione di nuove sepolture private può aver luogo solo sulla base della disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale.

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 385/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e le riesumazioni.

La concessione delle aree disponibili individuate deve essere preceduta da apposito bando nel quale il responsabile del servizio competente deve illustrare le dimensioni, la localizzazione dell'area, il corrispettivo di concessione, le modalità di versamento, e deve prevedere i requisiti di partecipazione, il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta al Comune le modalità ed i criteri con cui si procederà all'assegnazione.

La concessione deve avvenire nei confronti di cittadini residenti ad Alba Adriatica.

Se i richiedenti hanno già in concessione altri manufatti nell'ambito dello stesso cimitero, sono tenuti a retrocederli al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione deve risultare da scrittura privata. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il corrispettivo in vigore dell'area al momento della domanda di concessione (integrazione di cui alla Delibera del C.C. nr. 77 del 20.12.2018).

6. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni dei loculi hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate.

7. La concessione non può essere fatta a persona che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 74 – Uso delle Sepulture private.

Il diritto d'uso delle sepolture private è **riservato** alla persona del concessionario, al rispettivo coniuge, all'unito civilmente e al convivente di cui all'Art. 1 della Legge 20 Maggio 2016 n.76, ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il 4° grado, ai suoi collaterali entro il 2° grado, nonché agli affini entro il 1° grado. In caso di decesso del concessionario viene nominato fra gli eredi legittimi fino al secondo grado in linea retta (fino ai nipoti) il responsabile della concessione.

E' altresì consentita la tumulazione di salme di altri parenti ed affini di grado diverso da quello indicato al comma precedente purché risultino espressamente menzionati nell'atto originario di concessione. Se la sepoltura privata è in **comunione "pro indiviso"** fra varie persone, è richiesto il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta averne la rappresentanza nelle forme di legge con una apposita dichiarazione, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria.

In nessun caso è permesso agli eredi del concessionario di modificare le statuizioni contenute nell'atto di concessione, salvo il caso in cui si provi l'impossibilità della tumulazione delle salme già indicate nell'atto.

L'esistenza di rapporti affettivi o condizioni di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del concessionario del sepolcro, depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria. La tumulazione potrà avvenire comunque previo assenso espresso dagli eredi legittimi fino al secondo grado in linea retta (fino ai nipoti) a mezzo di apposita dichiarazione.

Qualora il concessionario sia un **Ente** od una **comunità** hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

Rimangono tassativamente **escluse** dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero (Articolo modificato con Delibera nr. 3 del 13.02.2020).

Articolo 75 - Manutenzione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 76 - Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Articolo 77 – Rinuncia.

1. La rinuncia a concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Essa si concretizza:

a) dietro istanza del concessionario o degli aventi titolo;
b) per trasferimento della o delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, in cimitero di altro comune o Stato, oppure in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero cittadino.

2. La rinuncia di cui al punto a) è inoltrata con istanza motivata dal concessionario e il Comune ha facoltà di rigettarla,

3. La rinuncia di cui al punto b) è obbligatoria, automatica contestuale alla richiesta di trasferimento della o delle salme, resti mortali o ceneri.

Articolo 78 – Rimborsi.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale, aree, sepolture private (cappelle) a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, ceneri o resti o quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri o resti siano trasferiti in altra sede.
2. Il Comune rientrerà in possesso del loculo previa corresponsione di una somma proporzionale al numero di anni mancanti calcolati dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di estumulazione e fino al termine della concessione, in base alla tariffa in vigore, relativa al loculo retrocesso, al momento della domanda di retrocessione in base alla seguente formula decurtata del 30% (integrazione di cui alla Delibera del C.C. nr. 77 del 20.12.2018):

$T:Ac \times Ar$ dove T= tariffa in vigore, Ac= anni di concessione, Ar = anni rimanenti della concessione

Articolo 79 – Criteri di assegnazione.

1. scelta del loculo:
per tutti i padiglioni del cimitero i loculi saranno concessi nella fila scelta dal richiedente da sinistra a destra.
2. La concessione è consentita al richiedente nel rispetto del vigente regolamento (modifica di cui alla Delibera del C.C. nr. 3 del 13.02.2020).
3. Non è consentita la concessione per persone ancora in vita con la seguente deroga:
se la richiesta è fatta da persona ancora in vita di età pari o superiore a 70 anni che non abbia parenti o affini fino al 4° grado
4. se la richiesta è fatta dal coniuge ancora vivente, di età superiore o uguale a 65 anni per la concessione di un loculo adiacente al coniuge defunto, solo al momento del decesso dello stesso.

TITOLO IV

GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI

CAPO I

Articolo 80 - Gestione

1. Il Comune di Alba Adriatica gestisce in proprio e/o affidamento a terzi il servizio di funzionamento delle lampade votive esistenti all'interno del perimetro cimiteriale.

Articolo 81 -Concessione

1. Ai fini della concessione del servizio l'utente è tenuto a stipulare apposito atto di gestione da redigere sul modulo predisposto dall'Ente, previo pagamento dei canoni e diritti stabiliti con apposita deliberazione.

Articolo 82 - Contratto

1. Il contratto ha la durata di anni 1(uno) e si intenderà rinnovato per ugual periodo qualora non intervenga disdetta dall'una o dall'altra parte, almeno un mese prima della scadenza.
2. Esso decorre dal 1° Gennaio successivo alla stipula dello stesso.

Articolo 83 - Tariffe

1. Il servizio di funzionamento delle lampade votive è soggetto al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'art. 87 del presente regolamento.
2. Entro il 3^a quadrimestre di ogni anno il Comune provvederà ad inoltrare al domicilio dell'utente la bolletta contenente il corrispettivo del servizio per l'anno in corso. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza riportata sulla bolletta, mediante versamento effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune di Alba Adriatica - Servizio Tesoreria e/o altre forme che il Comune potrà in seguito individuare.
3. Il pagamento dovrà essere eseguito entro le scadenze stabilite. Qualora il pagamento venga effettuato successivamente alla scadenza è onere del concessionario presentare copia dello stesso presso l'Ufficio competente, per poter procedere al riscontro manuale sul sistema.
4. L'interruzione della fornitura della luce votiva è obbligatoria senza ulteriori avvisi, trascorso il 3^a mese di morosità. Le eventuali spese sono a carico dell'utente. La riattivazione della derivazione è subordinata alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento delle varie somme arretrate non pagate.

Articolo 84 - Allaccio del servizio

1. Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Comune e comprendono la fornitura e posa in opera della conduttura.
2. Le lampade votive non possono essere più di due (due) ogni defunto.
3. Il portalampada è carico dell'utente, la lampadina è a carico dell'Ente e deve essere di colore bianco.
4. Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale sarà a completo carico dell'utente.
5. Nell'esecuzione dei lavori di impianto il Comune curerà di non danneggiare le opere esistenti.
6. Eventuali modificazioni, ad impianto eseguito, saranno, se richieste, a carico dell'utente.
7. L'intero impianto rimane sempre di proprietà esclusiva del Comune.
8. L'utente, con la firma del contratto, autorizza implicitamente il Comune a compiere ogni lavoro necessario al mantenimento, eventuali modifiche e gestione degli impianti.
9. Il nuovo allaccio del servizio sarà effettuato a partire dal 1^a giorno del mese successivo alla stipula del contratto.
10. Le lampade votive installate in difformità al presente regolamento dovranno essere rimosse da parte dell'utente, nel caso di inadempienza, previo preventivo avviso provvederà l'Ente

Articolo 85- Danneggiamento dell'impianto

1. E' severamente proibito modificare o danneggiare in qualsiasi modo l'impianto; di cedere o subaffittare lo stesso, di avvalersi della installazione per usi diversi da quello richiesto; di cambiare o asportare lampadine.
2. E' altresì vietato apportare qualsiasi modificazione all'impianto esistente come pure l'esecuzione di derivazioni abusive.
3. La non osservanza del presente articolo comporterà l'immediata rescissione del contratto. Eventuali danni derivanti saranno a carico dell'utente.

Articolo 86 - Interruzione del servizio

L'eventuale interruzione o sospensione del servizio di normale frequenza per causa di forza maggiore non dà diritto all'utente di richiedere il rimborso di spesa né di sospendere il pagamento del canone.

Articolo 87 - Tariffe

1. E' stabilita dall'Ente un'indennità da corrispondere in seguito a traslazione di salme dai luoghi di deposito provvisorio a quelli definitivi senza comportare la rescissione del contratto.
2. Le eventuali variazioni saranno effettuate d'ufficio.

Articolo 88 - Modalità di determinazione delle tariffe

Le tariffe dovranno essere determinate dalla Giunta Comunale con riferimento alle forniture del servizio di funzionamento delle lampade votive con le seguenti modalità :

- per l'allaccio dopo la stipula del contratto .
- per illuminazione votiva del loculo cimiteriale con lampade da 3 Watt per l'intero anno non frazionabili;

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 98 - Accesso al cimitero.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale dell'ufficio tecnico comunale da rilasciarsi dietro domanda corredata dalla relativa documentazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, se esistente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 91 - Responsabilità.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 92 - Recinzione aree - Materiali di scavo.

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere debitamente smaltiti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 93 - Introduzione e deposito di materiali.

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi e nelle ricorrenze dei defunti il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 94 - Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1. L'Ufficio Tecnico Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 96 - Vigilanza.

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**Articolo 97 - Attività funebre.**

1. Ai sensi del presente regolamento per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura informa congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al SUAP del Comune corredata dalle seguenti documentazione ed autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- b1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

- b2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
- b3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
- b4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari.

3. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono presentare al Comune la Scia prevista al comma 2 e si devono uniformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4. Le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabilito dalla Giunta Regionale Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7. Il responsabile dell'Ufficio competente vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 98 - Strutture per il commiato.

1. Su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 14, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato possono essere utilizzate le strutture per il commiato.

2. Le strutture per il commiato possono essere realizzati sia da soggetti pubblici che privati e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

3. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dal Comune negli strumenti urbanistici locali vigenti.

5. Le strutture per il commiato possono prevedere anche l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi.

Articolo 99 - Casa funeraria.

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture per il commiato.

2. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera

accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

3. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 100 - Eliminazione delle barriere architettoniche.

1. Ogni intervento nell'ambito delle aree cimiteriali, pubblico o privato, dovrà provvedere perché siano garantite condizioni di accessibilità, percorrenza ed utilizzo di ogni tipo di struttura o manufatto destinato al personale ed ai visitatori.

Articolo 101 - Norme costruttive.

1. È fatto obbligo, nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti e degli edifici al servizio delle strutture cimiteriali, di rispettare le normative vigenti in materia di costruzioni, con particolare attenzione alla normativa antisismica in vigore.

2. Tutti gli edifici previsti e da ristrutturare, saranno dotati di impianti ad energia solare per la produzione di acqua calda, e di pannelli fotovoltaici di ultima generazione per la produzione di energia elettrica.

Articolo 102 - Rifiuti Cimiteriali.

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 103 – Modulistica.

1. La relativa modulistica per l'espletamento delle procedure relative alla cremazione, dispersione ed affidamento previste nel presente regolamento sarà approvata con determina dirigenziale del Responsabile del servizio competente.

2. I moduli per le relative istanze saranno in distribuzione presso lo sportello cimiteriale e saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 104 – Imposta di Bollo.

1. Tutte le istanze e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - SANZIONI – TARiffe E CANONI- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105 - Tutela dei dati personali.

1. Il Comune effettuerà il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della dignità delle persone fisiche in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 106 - Abrogazione precedenti disposizioni.

1. Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 107 - Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia mortuaria e funeraria.

Articolo 108 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento verrà inviato per il Tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo al Ministero della salute per l'omologazione prescritta ex art. 345 R.D. 27/07/1934 N. 1288. Decorsi 90 giorni, senza espressione di formale parere lo stesso s'intenderà acquisito come favorevole.

2. Il presente regolamento successivamente all'omologazione ministeriale viene pubblicato all'albo pretorio per la durata di 15 giorni, decorsi i quali lo stesso verrà inserito nella raccolta dei regolamenti depositato presso l'ufficio segreteria e pubblicato nella sezione regolamenti on line del sito del Comune.

3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di fine pubblicazione dello stesso.

Art. 109 - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. n. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non esclude eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso. (articolo aggiunto con Delibera del C.C. nr. 77 del 20.12.2018)